

Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)

del 18 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^{novies} capoversi 1 e 2, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina le condizioni d'applicazione all'essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica.

² Tutela la dignità umana, la personalità, nonché la famiglia, e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.

³ Prevede l'istituzione di una Commissione nazionale di etica.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *metodi di procreazione con assistenza medica (metodo di procreazione)*: metodi mediante i quali una gravidanza non è conseguente a rapporto sessuale, bensì segnatamente ad inseminazione, fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni, nonché trasferimento di gameti;
- b. *inseminazione*: introduzione artificiale di spermatozoi negli organi genitali femminili;
- c. *fecondazione in vitro*: fusione di un oocita con spermatozoi all'esterno del corpo materno;
- d. *trasferimento di gameti*: introduzione artificiale di spermatozoi e oociti nell'utero o in una delle tube della donna;
- e. *cellule germinali (gameti)*: spermatozoi e oociti;
- f. *cellule della via germinale*: gameti (incluse le cellule primitive), oociti impregnati e cellule embrionali il cui materiale genetico può essere trasmesso alla discendenza;

RU **2000** 3055

¹ [CS **1** 3; RU **1992** 1979]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 119, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² FF **1996** III 189

- g. *impregnazione*: introduzione di uno spermatozoo nel plasma dell’oocita, segnatamente mediante inseminazione, trasferimento di gameti o fecondazione in vitro;
- h. *oocita impregnato*: oocita fecondato prima della fusione dei nuclei;
- i. *embrione*: frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell’organogenesi;
- j. *feto*: frutto risultante dopo la conclusione dell’organogenesi e sino alla nascita;
- k. *madre sostitutiva*: nell’ambito di un metodo di procreazione, donna disposta a concepire un bambino e a condurre a termine la gravidanza, nonché dopo il parto a consegnare definitivamente il neonato a terzi;
- l. *clonazione*: riproduzione artificiale di esseri geneticamente identici;
- m. *formazione di chimere*: unione di cellule totipotenti provenienti da due o più embrioni, geneticamente divergenti, fino ad ottenere un complesso cellulare. Per totipotente s’intende una cellula dello stadio embrionale, che possiede la facoltà di trasformarsi in qualsiasi cellula specifica;
- n. *formazione di ibridi*: introduzione di uno spermatozoo non umano in un oocita umano o di uno spermatozoo umano in un oocita non umano.

Capitolo 2: Metodi di procreazione con assistenza medica

Sezione 1: Principi generali

Art. 3 Benessere del nascituro

¹ I metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito.

² I metodi di procreazione si possono applicare unicamente alle coppie:

- a. con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252–263 del Codice civile (CC)³; e
- b.⁴ che a ragione dell’età e della situazione personale sono in grado di provvedere al mantenimento e all’educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

³ Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi.

⁴ È vietato l’uso di gameti od oociti impregnati dopo il decesso della persona dalla quale provengono.

³ RS 210

⁴ La mod. giusta il n. 20 dell’all alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2011 725; FF 2006 7001).

Art. 4 Metodi vietati

La donazione di oociti ed embrioni nonché la maternità sostitutiva sono inammissibili.

Art. 5 Indicazioni

¹ Un metodo di procreazione può essere applicato soltanto nei casi in cui:

- a. si intenda rimediare alla sterilità di una coppia, dopo che gli altri metodi di trattamento siano falliti o risultati senza probabilità di riuscita; o
- b. non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile.

² Al momento della selezione dei gameti è ammissibile influire su sesso o altre caratteristiche del figlio da procreare soltanto se non si possa evitare altrimenti il pericolo di trasmettere ai discendenti una malattia grave e inguaribile. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4.

³ È vietato dividere una o più cellule di un embrione in vitro, nonché esaminarle in seguito.

Art. 6 Informazione e consulenza

¹ Prima dell'applicazione di un metodo di procreazione occorre che il medico informi accuratamente la coppia interessata:

- a. sulle diverse cause della sterilità;
- b. la procedura medica, le probabilità di successo e i pericoli;
- c. il rischio di un'eventuale gravidanza plurima;
- d. i carichi fisici e psicologici possibili; e
- e. sugli aspetti giuridici e finanziari.

² Durante il colloquio di consulenza vanno indicate in modo appropriato anche altre possibilità di organizzare la vita e di esaudire il desiderio di avere figli.

³ Tra il colloquio di consulenza e il trattamento deve trascorrere un tempo di riflessione congruo, di regola quattro settimane. Va indicata la possibilità di far capo a una consulenza indipendente.

⁴ Prima, durante o dopo il trattamento si deve offrire un accompagnamento psicologico.

Art. 7 Consenso della coppia

¹ Per l'applicazione dei metodi di procreazione occorre il consenso scritto della coppia interessata. Qualora siano trascorsi tre cicli di trattamento infruttuosi, si deve rinnovare il consenso e rispettare nuovamente un tempo di riflessione.

² Il consenso scritto della coppia è richiesto anche nel caso di riattivazione di oociti impregnati.

³ Se un metodo di procreazione presenta il rischio elevato di una gravidanza plurima, il trattamento può esser praticato soltanto se la coppia si dichiara disposta ad accettare anche un'eventuale gravidanza plurima.

Sezione 2: Obbligo d'autorizzazione

Art. 8 Principio

¹ Necessità di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- a. applichi metodi di procreazione;
- b. prenda in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o procuri spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.

² L'inseminazione con spermatozoi del partner non soggiace ad autorizzazione.

Art. 9 Applicazione dei metodi di procreazione

¹ L'autorizzazione ad applicare metodi di procreazione è rilasciata soltanto a medici.

² Essi devono:

- a. disporre della necessaria formazione ed esperienza nei metodi della procreazione con assistenza medica;
- b. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge;
- c. assicurare alle persone in cura, unitamente ai collaboratori, una consulenza e cure complete mediche, socio-psicologiche, nonché inerenti alla biologia della procreazione;
- d. disporre delle attrezzature di laboratorio necessarie;
- e. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati.

³ Devono offrire una consulenza genetica completa alla coppia in cura, se applicano metodi di procreazione nell'intento di evitare la trasmissione di una malattia grave e inguaribile.

Art. 10 Conservazione e mediazione di gameti e oociti impregnati

¹ L'autorizzazione per la conservazione di gameti e oociti impregnati o per la mediazione di spermatozoi donati è rilasciata soltanto a medici.

² Essi devono:

- a. offrire garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge;
- b. assicurare, unitamente ai collaboratori, una selezione accurata dei donatori di sperma; e

- c. provvedere secondo lo stato della scienza e della pratica a una conservazione dei gameti e degli oociti impregnati.

Art. 11 Rapporto sull'operato

¹ I titolari dell'autorizzazione devono presentare ogni anno un rapporto all'autorità competente.

² Il rapporto deve informare su:

- a. il numero e il genere dei trattamenti;
- b. il genere delle indicazioni;
- c. l'uso degli spermatozoi donati;
- d. il numero delle gravidanze e l'esito corrispettivo;
- e. la conservazione e l'uso di gameti e oociti impregnati;
- f. il numero degli embrioni in sovrannumero.

³ Il rapporto non deve contenere indicazioni che permettano di risalire a determinate persone.

⁴ L'autorità preposta all'autorizzazione trasmette i dati all'Ufficio federale di statistica, che li valuta e pubblica.

Art. 12 Vigilanza

¹ L'autorità preposta all'autorizzazione vigila sul rispetto delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e l'adempimento di eventuali oneri.

² Effettua ispezioni senza preavviso.

³ Revoca l'autorizzazione se rileva gravi violazioni della presente legge.

Art. 13⁵**Art. 14** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione, nonché il rapporto e la vigilanza.

Sezione 3: Uso del patrimonio germinale**Art. 15** Conservazione di gameti

¹ I gameti si possono conservare soltanto previo consenso scritto della persona dalla quale provengono, e per la durata massima di cinque anni.

⁵ Abrogato dal n. 87 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

² Una durata di conservazione più lunga può essere concordata con persone che intendono conservare i propri gameti in vista della procreazione di discendenti, perché si sottopongono a un trattamento medico oppure esercitano attività tali da poter causare la sterilità o danneggiare il patrimonio genetico.

³ La persona dalla quale provengono i gameti può revocare per scritto, in qualsiasi momento, il proprio consenso alla loro conservazione e uso.

⁴ I gameti vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.

Art. 16 Conservazione di oociti impregnati

¹ Gli oociti impregnati si possono conservare solo se:

- a. la coppia in cura dà il proprio consenso scritto; e
- b. la conservazione serve a causare una futura gravidanza.

² Il periodo di conservazione è limitato a cinque anni.

³ Ognuno dei due partner può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.

⁴ Gli oociti impregnati vanno distrutti immediatamente nei casi di revoca del consenso o di scadenza del termine di conservazione.

⁵ Il Consiglio federale vieta la conservazione di oociti impregnati qualora lo stato della scienza e della pratica consenta la conservazione promettente di oociti non impregnati.

Art. 17 Sviluppo degli embrioni

¹ All'esterno del corpo materno possono essere sviluppati fino a divenire embrioni soltanto gli oociti impregnati necessari per causare una gravidanza durante un ciclo, ma al massimo tre.

² L'embrione deve svilupparsi all'esterno del corpo materno soltanto quanto indispensabile per potersi annidare nell'utero.

³ La conservazione di embrioni è vietata.

Sezione 4: Dono di sperma

Art. 18 Consenso e informazione del donatore

¹ Gli spermatozoi donati si possono usare soltanto nell'ambito dei metodi ammessi di procreazione, nonché per scopi consentiti per scritto dal donatore.

² Prima del dono di sperma il donatore dev'essere informato per scritto sulla situazione giuridica, segnatamente sul diritto che avrà il nascituro di consultare i documenti relativi al dono (art. 27).

Art. 19 Scelta dei donatori

¹ I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta.

² Il donatore deve sempre mettere gli spermatozoi a disposizione di un solo centro; ne dev'essere avvertito in modo esplicito prima del dono.

Art. 20 Mediazione di spermatozoi donati

¹ Si possono procurare spermatozoi donati soltanto alle persone autorizzate ad applicare metodi di procreazione; vanno inoltre acclusi i dati essenziali previsti dall'articolo 24 capoverso 2.

² Chi prende in consegna spermatozoi donati deve assicurarsi che sia rispettato l'articolo 22 capoverso 2.

Art. 21 Gratuità

Il dono di spermatozoi è di per sé gratuito.

Art. 22 Uso degli spermatozoi donati

¹ È vietato usare spermatozoi di diversi donatori all'interno di un ciclo.

² Gli spermatozoi di un donatore si possono usare per la procreazione di otto figli al massimo.

³ Tra le persone che donano cellule germinali in vista dell'applicazione di un metodo di procreazione non possono sussistere impedimenti al matrimonio secondo l'articolo 95 del CC⁶.

⁴ Nella scelta degli spermatozoi donati si possono prendere in considerazione soltanto il gruppo sanguigno e la compatibilità delle caratteristiche fisiche dell'uomo con il quale va instaurato un rapporto di filiazione.

Art. 23 Rapporto di filiazione

¹ Il figlio concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge non può impugnare il rapporto di filiazione rispetto al marito della madre. L'azione di contestazione promossa dal marito è retta dal CC⁷.

² L'azione di paternità (art. 261 segg. CC) contro il donatore è esclusa qualora il figlio sia stato concepito mediante dono di spermatozoi; l'azione è tuttavia ammissibile se il dono degli spermatozoi è effettuato scientemente presso una persona che non è titolare dell'autorizzazione per i metodi di procreazione o per la conservazione e la mediazione di spermatozoi donati.

⁶ RS 210

⁷ RS 210

Art. 24 Obbligo di documentazione

¹ Chi prende in consegna o usa spermatozoi donati deve documentarne il dono in modo attendibile.

² In merito al donatore vanno registrati in particolare i dati seguenti:

- a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e formazione;
- b. data del dono degli spermatozoi;
- c. risultati dell'esame medico;
- d. dati riguardanti le caratteristiche fisiche.

³ In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito vanno registrati i dati seguenti:

- a. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità;
- b. data dell'uso degli spermatozoi.

Art. 25 Trasmissione dei dati

¹ Immediatamente dopo la nascita del bambino il medico curante deve trasmettere i dati giusta l'articolo 24 all'Ufficio federale dello stato civile (Ufficio).

² Qualora il medico non fosse a conoscenza della nascita, i dati vanno trasmessi immediatamente dopo il termine calcolato della nascita, sempreché non sia accertato l'esito infruttuoso del trattamento.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito alla protezione dei dati.

Art. 26 Conservazione dei dati

L'Ufficio conserva i dati per la durata di 80 anni.

Art. 27 Informazione

¹ Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d'età può chiedere all'Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d).

² Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione.

³ Prima che l'Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate.

⁴ Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d'informazione a una commissione federale specializzata.

⁵ ...⁸

Capitolo 3: Commissione nazionale di etica

Art. 28

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione nazionale di etica.

² La Commissione segue l'evoluzione della medicina umana nel campo della tecnologia della procreazione e della ingegneria genetica, e funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.

³ Spettano alla Commissione segnatamente i compiti seguenti:

- a. elaborare direttive complete della presente legge;
- b. rilevare lacune nella legislazione;
- c. far da consulente, a richiesta, all'Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
- d. informare il pubblico in merito a scoperte importanti e promuovere la discussione di questioni etiche in seno alla società.

⁴ Il Consiglio federale definisce gli altri compiti della Commissione nell'ambito della medicina umana ed emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 4: Disposizioni penali⁹

Art. 29 Produzione abusiva di embrioni

¹ Chiunque produce un embrione mediante impregnazione, nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza, è punito con la detenzione.

² È parimenti punibile chi conserva un oocita impregnato nell'intento di usarlo o di permetterne l'uso per uno scopo diverso da quello di causare una gravidanza.

Art. 30 Sviluppo di embrioni all'esterno del corpo materno

¹ Chiunque lascia sviluppare un embrione all'esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l'annidamento nell'utero è punito con la detenzione.

⁸ Abrogato dal n. 87 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁹ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

² È parimenti punibile chi trasferisce un embrione umano su un animale.

Art. 31 Maternità sostitutiva

¹ Chiunque applica un metodo di procreazione a una madre sostitutiva è punito con la detenzione o con la multa.

² È parimenti punibile chi fa da mediatore per maternità sostitutive.

Art. 32 Abuso di patrimonio germinale

¹ Chiunque provoca un'impregnazione o un susseguente sviluppo fino allo stadio di embrione, usando patrimonio germinale ricavato da un embrione o feto, è punito con la detenzione.

² Chiunque aliena per compenso o acquista patrimonio germinale umano o prodotti di embrioni o feti è punito con la detenzione o con la multa.

³ La pena è della detenzione e della multa fino a 100 000 franchi se il colpevole ha agito per mestiere.

Art. 33 Selezione vietata del sesso

Chiunque, nell'ambito di un metodo di procreazione, seleziona i gameti secondo il sesso o sulla base di un esame genetico, senza che si intenda, con tale procedura, evitare la trasmissione ai discendenti di una malattia grave e inguaribile, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 34 Applicazione senza consenso o autorizzazione

¹ Chiunque applica un metodo di procreazione senza il consenso della persona dalla quale provengono i gameti, o della coppia in cura, è punito con la detenzione o con la multa.

² È parimenti punibile chi, senza autorizzazione o in virtù di un'autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci, applica metodi di procreazione o conserva o procura per mediazione gameti oppure oociti impregnati.

Art. 35 Interventi sulla via germinale

¹ Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l'informazione genetica, è punito con la detenzione.

² È parimenti punibile chi usa per un'impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l'ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.

³ Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.

Art. 36 Clonazione, creazione di chimere e di ibridi

¹ Chiunque produce un clone, una chimera o un ibrido è punito con la detenzione.

² È parimenti punibile chi trasferisce una chimera o un ibrido in una donna o in un animale.

Art. 37 Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente,

- a. in violazione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera a e 3, applica a una donna un metodo di procreazione;
 - b. usa gameti od oociti impregnati provenienti da una persona defunta;
 - c. usa oociti donati, sviluppa un embrione mediante oociti e spermatozoi donati o trasferisce a una donna un embrione donato;
 - d. applica metodi di procreazione senza indicazione consentita;
 - e. in violazione dell'articolo 5 capoverso 3, divide cellule e le esamina in seguito;
 - f. in violazione degli articoli 15, 16 e 42, conserva patrimonio germinale;
 - g. in violazione dell'articolo 17 capoverso 1, sviluppa embrioni;
 - h. in qualità di donatore, mette spermatozoi a disposizione di diversi titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1;
 - i. in violazione dell'articolo 22 capoversi 1-3, usa spermatozoi donati;
 - j. non registra in modo corretto o sufficiente i dati prescritti dall'articolo 24,
- è punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 38 Autorità competente

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Sezione 1: Modifica del diritto vigente****Art. 39**

Il Codice civile¹⁰ è modificato come segue:

Art. 256 cpv. 3

...

¹⁰ RS 210. La modifica qui appresso è inserita nel Codice menzionato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 40 Autorizzazione

¹ Chiunque abbisogna di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 1 deve presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la domanda con acclusi i documenti necessari.

² Chi non presenta la domanda entro i termini fissati deve sospendere l'attività.

Art. 41 Informazione

¹ Gli articoli 18 e 24–27 si applicano anche se spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati usati soltanto dopo.

² Negli altri casi, i medici che hanno applicato metodi di procreazione con gameti donati sono tenuti a dare informazioni in applicazione analogica dell'articolo 27.

Art. 42 Conservazione di embrioni

¹ Chiunque, all'entrata in vigore della presente legge, conserva embrioni deve comunicarlo entro tre mesi all'autorità preposta all'autorizzazione. È applicabile l'articolo 11.

² ...¹¹

Art. 43 Rapporto di filiazione

L'articolo 23 si applica anche ai figli concepiti, nell'ambito di un metodo di procreazione, con spermatozoi donati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 44

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2001¹²

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore fino al 31 dic. 2008 (RU **2003** 3681; FF **2003** 1045).

¹² DCF del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3067).